



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONE OPZIONE DONNA

probabili novità in arrivo

si chiede di permettere la "maturazione" requisiti entro 31/12/2015

approvate risoluzioni al Senato e alla Camera


In Senato l'11^a Commissione permanente - nella seduta n. 37 del 06/11/2013 HA APPROVATO la seguente risoluzione:

[Versione HTML base](#)


Legislatura 17^a - 11^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 37 del 06/11/2013

Documento completo (13K)

Frontespizio

 PROCEDURE INFORMATIVE

 AFFARI ASSEGNATI

 SULL'ORDINE DEI LAVORI

ALLEGATO

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149

(Doc. XXIV, n. 12)

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,
premessò che:

il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 (cosiddetta riforma Maroni) ha confermato, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità – in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni o di un'età pari o superiore a 57 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 58, per le autonome – nei confronti di quelle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del metodo contributivo;

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto salva-Italia» (legge n. 214 del 2011), ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate dal sopracitato articolo 1 della cosiddetta riforma Maroni;

l'INPS, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, ha interpretato la disposizione del citato articolo 24 nel senso che le lavoratrici possono esercitare l'opzione in esame, a condizione che il termine del 31 dicembre 2015 venga computato facendo riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico e non alla semplice maturazione dei requisiti; la disposizione in esame è stata interpretata come una deroga al regime generale introdotto dalla riforma pensionistica, in modo restrittivo e nell'ottica di un principio della minor spesa e del risparmio;


osservato che il decreto-legge n. 201 del 2011 non novella il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 e che pertanto le disposizioni in esso contenute rimangono valide, non costituiscono una deroga al nuovo regime pensionistico, casomai è da considerare illegittima l'introduzione della decorrenza temporale;

reputa il contenuto della circolare n. 35 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale *contra legem*;

ricordato che, anche nel corso di un'audizione lo scorso 6 novembre 2012, l'allora ministro del lavoro Fornero, di fronte alla Commissione lavoro del Senato, rispondendo ad alcuni quesiti sull'interpretazione contenuta nella circolare n. 35, aveva espresso dubbi in merito ai contenuti della circolare medesima, impegnandosi ad approfondire la questione presso i competenti uffici dell'INPS;

impegna il Governo

a sollecitare l'INPS, anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri, a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non devono essere applicate la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, come peraltro chiaramente definito nella citata disposizione di cui all'articolo 24, comma 14.



**Alla Camera l'11^a Commissione permanente - nella seduta del 13/11/2013
HA APPROVATO la seguente risoluzione:**

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.10.


Variatione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Silvia Chimienti, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

7-00159 Gnechi: Sull'interpretazione delle disposizioni relative alla liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale.
(Discussione e approvazione).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 15.25.



Le citate risoluzioni hanno lo scopo di modificare quanto precisato nelle circolari INPS sotto riportate in merito alla pensione **OPZIONE DONNA SOLO CONTRIBUTIVO.**

L'INPS infatti sostiene che per conseguire tale pensione NON E' NECESSARIO **MATURARE IL DIRITTO ENTRO**

IL 31/12/2015, ma si deve "**RISCUOTERE**" LA PENSIONE ENTRO QUESTA DATA "LIMITE" cioè **il 31/12/2015.**

Circolare INPS n.35 del 14/03/2012 :

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale

Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1,

comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di

calcolo del sistema contributivo,

a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti

alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).

Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011)

e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, **in materia di adeguamento alla speranza di vita.**

Circolare INPS n.37 del 14/03/2012 :

6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)

La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:

1) Soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9

della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di

anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, **agli**

incrementi della speranza di vita)

Il Decreto 6 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. 13/12/2011, n. 289 ha stabilito che:

A decorrere dal 01/01/2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi

Si resta in attesa delle modifiche sollecitate da Senato e Camera da parte della competente Direzione Centrale Pensioni dell'INPS.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](#) :// per aprire il LINK)

Risoluzione del Senato

[http://www.](#)

Risoluzione della Camera

[http://document](#)



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

lunedì 18 novembre 2013

7.34.13